

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 96/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 1° dicembre 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 1961, con i quali la Cassa ufficiali e il Fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito e le Casse ufficiali e sottufficiali della marina militare sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi degli Enti suddetti, relativi agli esercizi finanziari 1996 e 1997, nonché le annesse relazioni degli organi di amministrazione e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giuseppe Maltese e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti per gli esercizi 1996 e 1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1996 e 1997 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione degli Enti — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti stessi.

L'ESTENSORE

F.to: Giuseppe Maltese

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 4 dicembre 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

DIRIGENTE SUPERIORE

(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA UFFICIALI E DEL
FONDO DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO;
DELLE CASSE UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELLA MARINA
MILITARE PER GLI ESERCIZI 1996 E 1997

S O M M A R I O

1. — Premessa	Pag.	15
2. — Organi	»	17
2.1. — Spese di funzionamento delle Casse	»	17
3. — Entrate	»	20
4. — Spese per gli interventi istituzionali	»	21
4.1. — Indennità supplementare e premio di previdenza	»	21
4.2. — Assegno speciale	»	21
5. — Attività assistenziale	»	25
5.1. — Prestiti	»	25
5.2. — Sussidi	»	25
6. — La gestione patrimonio	»	27
6.1. — Premessa	»	27
6.2. — Piano di impiego dei fondi disponibili	»	27
7. — La gestione finanziaria delle Casse	»	29
7.1. — Dinamica del rapporto entrata-spesa ed equilibrio delle gestioni	»	29
8. — Situazione economico-patrimoniale delle Casse ufficiali	»	31
9. — Attività gestionale delle Casse ufficiali	»	37
9.1. — Cassa ufficiali dell'esercito	»	37
9.2. — Cassa ufficiali della marina militare	»	39

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

9.3. — Attuale situazione finanziaria delle Casse ufficiali	Pag.	40
9.3.1. — Cassa ufficiali dell'esercito	»	40
9.3.2. — Cassa ufficiali della marina militare	»	42
10. — Struttura e impostazione dei conti	»	44
11. — Esame esercizi finanziari — Premessa	»	45
11.1. — Cassa ufficiali esercito — Gestione indennità supplementare e assegno speciale	»	45
12. — Fondo di previdenza sottufficiali esercito	»	54
12.1. — Gestione appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri	»	63
13. — Cassa ufficiali marina militare	»	72
14. — Cassa sottufficiali marina militare	»	80
15. — Considerazioni conclusive	»	87

1. - Premessa

La Corte dei conti riferisce sui risultati del controllo eseguito, ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 per gli esercizi finanziari 1996-1997 sulle seguenti gestioni:

- Cassa ufficiali dell'Esercito: a) gestione indennità supplementare; b) gestione assegno speciale. Le due gestioni sono state unificate a decorrere dal 1° gennaio 1996 con legge 8 agosto 1996 n. 416. L'Ente ha assunto la denominazione di "Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell'Esercito";
- Fondo di previdenza sottufficiali Esercito: a) gestione sottufficiali dell'Esercito (compresi quelli appartenenti all'Arma dei CC.); b) gestione appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;
- Cassa ufficiali della Marina militare;
- Cassa sottufficiali della Marina militare.

Va ribadita su un piano più generale la presenza nel nostro ordinamento di una pluralità di organismi, quali gli enti in esame, erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Enti siffatti costituiscono espressione di una situazione differenziata di posizioni contributive finalizzate a fornire a particolari categorie di dipendenti dello Stato prestazioni di natura previdenziale ad integrazione di quelle in via generale erogate a tutti i dipendenti statali dall'ENPAS (ora INPDAP); situazioni differenziate per le quali si pone l'esigenza di una loro revisione, a fronte del progressivo radicale mutamento del quadro normativo che regola la disciplina non solo delle posizioni ordinamentali, di avanzamento nei gradi e del trattamento economico delle categorie di personale interessato, ma anche degli assetti pensionistici e previdenziali che riguardano tutti i pubblici dipendenti.

Nonostante che gli enti abbiano continuato nel processo di conformazione delle scritture contabili ai modelli di cui al D.P.R. 696/79, persistono alcune discrasie e disomogeneità di criteri seguiti nell'impostazione dei prescritti schemi da parte degli enti in questione.

E' opportuno ricordare che, con determinazione n. 8/98, in data 3 febbraio 1998, la Corte dei conti - Sezione del controllo sugli enti - ha disposto l'invio alle Presidenze delle Camere del Parlamento la Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per gli esercizi 1994 e 1995.

della Cassa ufficiali e il Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse ufficiali e sottufficiali della Marina militare ¹.

Il controllo non potè essere esteso anche all'esercizio 1996, in quanto gli enti non avevano rimesso la documentazione contabile relativa all'anzidetto esercizio finanziario.

La presente Relazione si ricollega pertanto strettamente al precedente referto del 3 febbraio c.a., di talchè, per quanto attiene alla disamina dei generali profili ordinamentali e delle finalità istituzionali degli enti nonchè per quanto si riferisce alle varie problematiche che interessano lo specifico settore, si fa rinvio all'esame analitico e alle considerazioni già espresse nel menzionato referto.

Appare utile rilevare che la soluzione dei problemi che investono l'assetto più significativo della gestione degli Enti (aumento della contribuzione da parte degli iscritti, fusione di gestioni amministrate da una stessa Cassa), richiede l'adozione di apposite iniziative legislative e quindi una compiuta informazione al Parlamento.

La cognizione degli elementi rappresentati nel referto può offrire un utile ausilio agli organi legislativi per meglio valutare la validità delle modifiche che si volessero introdurre al sistema nel quadro dei principi che informano la gestione degli Enti.

¹ - Relazione per gli esercizi 1994 e 1995 in Atti Parlamentari - XIII Legislatura, Senato della Repubblica, Doc. XV, n. 84.